

BOZZE DI STAMPA

18 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755-A)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.200

GARAVAGLIA, PELLEGRINO, MURELLI, CENTINAIO, Claudio BORGHI, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non

sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

1.0.200 (già 1.0.2)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

Art. 3-bis

3-bis.0.200 (già 3.0.2)

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.201 (già 3.0.1)

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: "631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023

e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.202 (già 3.0.3)

VALENTE, MALPEZZI, BAZOLI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 7

7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

7.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

Art. 8

8.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

8.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"

b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.200

MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», inserire le seguenti: «la progettazione e», e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi», inserire le seguenti: «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,».

8.0.200

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della pro-

cedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.201

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 100.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 9

9.200 (già 9.1)

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.".»

9.201

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».

9.202

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».

Art. 9-bis

9-bis.200

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere i commi 1 e 2.

9-bis.201 (già 9.0.100/2)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Sopprimere il comma 1.

9-bis.202 (già 9.0.100/3)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);*
 - b) sopprimere i commi da 2 a 6.*
-

9-bis.203 (già 9.0.100/4)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti

commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

2) il comma «1-bis.2» è abrogato;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.204 (già 9.0.100/5)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

2) al comma «1-bis.2»:

a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.205 (già 9.0.100/6)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9-bis.206 (già 9.0.100/7)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.

9-bis.207

TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo";

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

c) sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.208

TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso 1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività."

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.209 (già 9.0.100/9)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.210

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.211 (già 9.0.100/12)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)

9-bis.212 (già 9.0.100/13)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "sentito" con le seguenti: "d'intesa con";*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

9-bis.213 (già 9.0.100/15)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

9-bis.214 (già 9.0.100/16)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"

9-bis.215 (già 9.0.100/18)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"

9-bis.216 (già 9.0.100/14)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"

9-bis.217 (già 9.0.100/19)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma."

9-bis.218 (già 9.0.100/20)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)

9-bis.219 (già 9.0.100/22)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.220 (già 9.0.100/23)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla fine del periodo

9-bis.221 (già 9.0.100/24)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.

9-bis.222 (già 9.0.100/25)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.223 (già 9.0.100/26)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

9-bis.224 (già 9.0.100/27)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 2

9-bis.225

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

9-bis.226 (già 9.0.100/28)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-septies"

9-bis.227 (già 9.0.100/29)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-septies", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"

9-bis.228 (già 9.0.100/30)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-septies", sopprimere le parole da: "anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"

9-bis.229 (già 9.0.100/31)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-octies"

9-bis.230 (già 9.0.100/32)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-octies", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"

9-bis.231 (già 9.0.100/33)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-novies"

9-bis.232 (già 9.0.100/34)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-novies", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"

9-bis.233 (già 9.0.100/35)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, sopprimere il capoverso «1-decies»

9-bis.234 (già 9.0.100/36)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

9-bis.235 (già 9.0.100/37)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, il capoverso "1-decies", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"

9-bis.236

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, capoverso «1-decies», sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «d'intesa con»

9-bis.237 (già 9.0.100/41)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispira, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

9-bis.238 (già 9.0.100/40)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso "1-decies" sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.239 (già 9.0.100/42)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 3

9-bis.240

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9-bis.241 (già 9.0.100/44)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera a)

9-bis.242 (già 9.0.100/45)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

9-bis.243 (già 9.0.100/46)

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Sopprimere il comma 4

9-bis.244 (già 9.0.100/47)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 4.

9-bis.245

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

9-bis.246 (già 9.0.100/49)

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Al comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma

9-bis.247 (già 9.0.100/50)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5.

9-bis.248 (già 9.0.100/52)

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Sopprimere il comma 5

9-bis.249

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

9-bis.250 (già 9.0.100/53)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";

b) l'articolo 7 è abrogato."

9-bis.251 (già 9.0.100/54)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."

9-bis.252 (già 9.0.100/55)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."

9-bis.253 (già 9.0.100/56)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»."

9-bis.254 (già 9.0.100/57)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;

b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."

9-bis.255 (già 9.0.100/58)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."

9-bis.256 (già 9.0.100/59)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

9-bis.257 (già 9.0.100/61)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 6.

9-bis.258 (già 9.0.100/62)

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sopprimere il comma 6

9-bis.259

CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

9-bis.260 (già 9.0.100/63)

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-*bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-*bis*. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."»

9-bis.0.200 (già 9.0.100/64)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine

di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-bis.0.201 (già 9.0.100/65)

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il le e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 10

10.2

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre».

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali».

10.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 300 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1000 a euro 10.000».

10.7

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5:

a) dopo la parola «filiera» inserire la seguente: «ecocompatibili»;

b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»

10.5

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole da: «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

10.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

10.0.200

BERGESIO, DE CARLO, CENTINAIO, MURELLI, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i

produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Art. 11

11.2

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

11.200

BUCALO, PELLEGRINO, IANNONE, MATERA, SCURRIA, NASTRI, SATTA, MURELLI, ZANETTIN, SALVITTI

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.201

ZANETTIN

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possonoriservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.202

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Al comma 3-bis, capoverso "9-ter", sostituire le parole: "2024/2025" con le seguenti: "2023/2024"

11.203

LOMBARDO

Al comma 3-bis, capoverso comma «9-ter», sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2023/2024».

11.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

4-*ter*. Dopo articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-*quinqüies*. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie."»

11.9 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»

11.8

LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";

b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del re-

clutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera *e*) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma *4-ter.1* del presente articolo."»

11.10

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«*4-bis.* Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *4-quater*.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.11

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 12

12.1

MALPEZZI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";

d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

12.200

BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati isti-

tuiti presidi fissi e distacamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.".

Art. 13

13.0.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

13.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»

Art. 14

14.1 (testo corretto)

Barbara FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole:* «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».

14.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole:* «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera».

14.200 [già 14.2 (testo 2)]

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «al momento della prestazione» *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera»;

c) *al comma 1, lettera c), capoverso "1.", aggiungere in fine il seguente periodo:* «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.».

14.6

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»

14.7

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:* «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.201

MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "1-bis"

14.10

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 15

15.3

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "annuale su posto vacante e disponibile" *inserire le seguenti:* "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:* "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

15.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:* «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 18

18.200

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «1-quinquies» con i seguenti:

«1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».

18.2

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:

"2-ter. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-*quater*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.201

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-*quater*

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il

riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-*bis* dell'articolo 19 o si trova ;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello

Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche

col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.202

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

18.203

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo.»

18.204 (già 18.100/2)

ROJC

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso " 1-bis", sostituire le parole: «al tribunale amministrativo regionale» con le seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»

18.4 (testo 2)

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito

decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.5

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»

Conseguentemente:

- *nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";*

- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinquies", sopprimere la lettera c);*

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).*

18.6

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."

Art. 18-bis

18-bis.200

MALPEZZI, ROJC

Sopprimere l'articolo

Art. 18-ter

18-ter.200

ROJC, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo

Art. 19

19.0.200

MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 22

22.200

SATTA, ZEDDA, SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»

22.4

DURNWALDER

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al

comma precedente, differenza con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.".»

22.201

DREOSTO, MURELLI, Claudio BORGHI, CENTINAIO, TESTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».

22.202

ZANETTIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni

di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

Art. 24

24.200 (già 24.8)

LOMBARDO

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso lettera "a)" con il seguente:

«a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;»

24.201 (già 24.15)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso «4-ter», lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».

24.202 (già 24.17)

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "4-ter", alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».

24.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".

24.203 (già 24.10)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: "a tale uso", inserire le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.204 (già 24.12)

LOMBARDO

Al comma 1, lettera e-bis), capoverso comma "7", dopo le parole: «a tale uso» inserire le seguenti: «o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6;».

24.19

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.20

LOMBARDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.»

Art. 24-ter

24-ter.200 (già 24.0.100/1)

BASSO

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «per i settori speciali», inserire le seguenti: «nella misura strettamente necessaria.».

24-ter.201 (già 24.0.100/2)

BASSO

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «qualora sussistano i relativi presupposti» inserire le seguenti: «di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR

nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 25

G25.200

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

premesso che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

EMENDAMENTO

Art. 25-bis

25-bis.0.200 (già 25.0.2)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che,

per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera *e-bis*) con la seguente:

"*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»
